

dott. ing. alessandro bettini

ingegnere chimico

studio consulenza industriale e impianti di depurazione

38068 rovereto (tn)

via bellavista 1°, 30 - tel. 0464.438124 fax 0464.029822

cell. 337.458761 e-mail bettini.alessandro@tin.it

Rovereto, 21 giugno 2019

Spett.

Manica SpA

via all'Adige, 4 -15

38038 Rovereto (TN)

Spett. Comune di Rovereto

Servizio Tecnico e del Territorio

Via Cartiera, 13

38068 Rovereto (TN)

NOTE RELATIVE ALLA NORMATIVA "SEVESO"

UFFICIO PERIZIA

27 GIU. 2019

data di perizia

EVOLUZIONE NORMATIVA

A seguito del gravissimo incidente avvenuto a Seveso nel 1976 è iniziato il processo di regolamentazione degli aspetti legati alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, che ha visto dapprima l'emanazione della Direttiva 82/501/CEE (nota come Seveso I), recepita in Italia con il D.P.R. 175/1988, e poi delle successive Direttive 96/82/CE e 2003/105/CE, recepite rispettivamente dal D.Lgs. 334/99 e dal D.Lgs. 238/2005.

Attualmente la normativa di riferimento è il Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015, che recepisce la Direttiva 2012/18/UE (Seveso III), entrato in vigore il 29 luglio 2015, abrogando il D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i.

L'evoluzione del quadro normativo traccia con chiarezza il mutato approccio che la Commissione Europea e la comunità scientifica hanno delineato.

Se infatti la prima Direttiva Seveso si proponeva di ridurre il rischio a livelli compatibili, grazie all'interazione tra le misure preventive e quelle mitigative, partendo da un approccio improntato sulla verifica analitico-impiantistica, con le successive Direttive l'accento è stato successivamente spostato anche sul controllo delle modalità adottate per la gestione della sicurezza.

Attività come la formazione e l'addestramento del personale, il controllo operativo, la progettazione degli impianti e le modifiche che essi subiscono durante il loro ciclo di vita sono parti integranti e sostanziali di un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) che deve essere sviluppato all'interno delle aziende.

dott. ing. alessandro bettini

Ingegnere chimico

studio consulenza industriale e impianti di depurazione

38068 rovereto (tn)

via bellavista l°, 30 - tel.0464.438124 fax 0464.029822

cell. 337.458761 e-mail bettini.alessandro@tin.it

ATTIVITÀ SOGGETTE

Gli stabilimenti industriali che utilizzano o detengono sostanze chimiche per le loro attività produttive rappresentano un possibile rischio per la popolazione e l'ambiente circostante.

Tale rischio è legato alla possibilità del verificarsi di un incidente all'interno di uno stabilimento che può determinare un pericolo, immediato o differito nel tempo, dovuto all'emissione nell'ambiente di sostanze pericolose. L'incidente può verificarsi a causa di imprevisti durante l'attività di lavoro e si caratterizza per la sua natura improvvisa.

L'entità del rischio per la salute umana dipende dalla natura delle sostanze che potrebbero essere rilasciate nell'atmosfera, dal quantitativo, dalla durata dell'esposizione e dalla dose assorbita.

Per l'ambiente, i possibili effetti, legati alla tipologia delle sostanze e al quantitativo, sono la contaminazione di suolo, acqua ed aria.

Secondo la normativa Seveso, un incidente industriale è rilevante se si configura come "un'emissione, un incendio o una esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento" ... "e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana e per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose" (D.Lgs. n. 105/2015) .

Si ipotizza che possano verificarsi 3 tipologie di incidente, la cui gravità viene valutata in base a parametri specifici:

- rilascio di sostanze tossiche: il rischio dipende dalle caratteristiche tossicologiche della sostanza e dalle quantità rilasciate nell'ambiente;
- incendio: il rischio è quantificato misurando il calore (irraggiamento termico) provocato dall'incendio stesso;
- esplosione: il rischio si quantifica valutando la variazione della pressione (onda d'urto) conseguente al rilascio di energia.

Un evento dannoso comporta un rischio intrinseco, potenziale, che può essere mitigato o esaltato dalle condizioni del contesto in cui si sviluppa. Una valutazione rigorosa del rischio è estremamente difficile perché suscettibile di numerose incertezze sulle modalità di calcolo delle probabilità, della magnitudo e degli scenari del danno.

dott. ing. alessandro bettini

ingegnere chimico

studio consulenza industriale e impianti di depurazione

38068 rovereto (tn)

via bellavista I°, 30 - tel. 0464.438124 fax 0464.029822

cell. 337.458761 e-mail bettini.alessandro@tin.it

ASSOGGETTABILITA' MANICA S.P.A.

L'entrata in vigore del D.Lgs. 238/2005, che portava delle modifiche al D.Lgs 334/99 e ampliava la base di assoggettabilità alla disciplina "Seveso", imponeva anche alla Società Manica SpA l'obbligo di inesimento nel novero delle aziende a Grande Rischio.

In data 5 marzo 2006 la Società Manica SpA procedeva ad inviare a tutti gli Enti Pubblici indicati nel citato D.Lgs. (fra cui il Comune di Rovereto) le comunicazioni previste dalla norma.

Nel 2008 dalla Provincia Autonoma di Trento, Servizio Antincendi e Protezione Civile veniva emanato, dopo verifiche e controlli il Piano di Emergenza Esterno relativo alla Società Manica SpA di Rovereto, via all'Adige, 4 – 15.

Successivamente con l'entrata in vigore del D.Lgs. 105/2015 ha presentato nuova notifica e un nuovo Rapporto di Sicurezza.

Rapporto approvato dal Comitato nella riunione del 18.07.2018, come da verbale n. 552664 del 13.09.2018.

Norme Urbanistiche e Presenza di Stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo n. 334 del 1999 e s.m.i.

La direttiva "Seveso II", all'art. 12, stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché nelle rispettive politiche in materia di controllo dell'urbanizzazione, destinazione e utilizzazione dei suoli e/o in altre politiche pertinenti si tenga conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze.

Tali obiettivi debbono essere perseguiti tramite un controllo:

- a) dell'insediamento degli stabilimenti nuovi;
- b) delle modifiche degli stabilimenti con aggravio del preesistente livello di rischio;
- c) dei nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti esistenti, quali vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o gli insediamenti possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

La direttiva citata "Seveso III", all'art. 1, comma 7, lettera a), stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché la loro politica in materia di assetto del territorio e/o le altre politiche pertinenti, nonché le relative procedure di attuazione tengano conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti a rischio da un lato e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, per quanto possibile, le aree ricreative le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, dall'altro.

Lo stesso decreto legislativo 334/99, all'art. 20, stabilisce che il **piano di emergenza esterno di uno stabilimento a rischio** deve essere elaborato anche al fine di mettere in atto tutte le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di un incidente rilevante mediante la cooperazione rafforzata, negli interventi di soccorso, con l'organizzazione di Protezione Civile. Dette linee guida, quindi, devono stabilire i criteri generali per la pianificazione territoriale ed urbanistica relativa agli immobili interessati dal rischio di incidente rilevante per:

dott. ing. alessandro bettini

ingegnere chimico

studio consulenza industriale e impianti di depurazione

38068 rovereto (tn)

via bellavista l°, 30 - tel. 0464.438124 fax 0464.029822

cell. 337.458761 e-mail bettini.alessandro@tin.it

- a) garantire la sicurezza delle persone presenti negli immobili potenzialmente interessati da effetti di incidenti rilevanti;
- b) garantire la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e dei beni culturali e paesistici presenti nelle aree adiacenti agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

garantire le condizioni territoriali, ambientali e di sicurezza dei contesti produttivi, al fine di mantenere e potenziare i livelli occupazionali e incentivare il miglioramento della qualità ecologica delle imprese.

Il decreto del 9 maggio 2001, inoltre, prevede che:

per quanto riguarda la **"pianificazione territoriale"**, le province e le città metropolitane, ove costituite, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale con il concorso dei comuni interessati, individuano le aree sulle quali ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti soggetti alla per la **"pianificazione urbanistica"**, gli strumenti urbanistici debbono individuare e disciplinare, anche in relazione ai contenuti del suddetto Piano territoriale di coordinamento, le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, tenendo conto anche di tutte le problematiche territoriali e infrastrutturali relative nell'area vasta. A tal fine, gli strumenti urbanistici comprendono un

Elaborato Tecnico "Rischio di incidenti rilevanti (RIR)" relativo al controllo

dell'urbanizzazione; ai fini del **"controllo dell'urbanizzazione"**, le autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e finalità, debbano utilizzare:

- a) per gli stabilimenti soggetti all'articolo 8 del decreto legislativo 334, le valutazioni effettuate dall'Autorità competente di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo;
- b) per gli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 334, le informazioni fornite dal gestore.

Il citato D.Lgs. 238/2005, come in precedenza indicato, ampliava i criteri di assoggettabilità alla disciplina "Seveso" e nel contempo chiariva in modo univoco, oltre agli obblighi per il Gestore dell'impianto anche quelli dei Enti Pubblici chiamati a pianificare le aree limitrofe agli impianti stessi. Infatti con il D.Lgs. 238/05 veniva aggiunto, fra l'altro, il comma 5 bis all'art.14 del 334/99, comma che recita:

....

5-bis. Nelle zone interessate dagli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, gli enti territoriali tengono conto, nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione dell'assetto del territorio, della necessita' di prevedere e mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, nonche' tra gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

dott. ing. alessandro bettini

Ingegnere chimico

studio consulenza industriale e impianti di depurazione

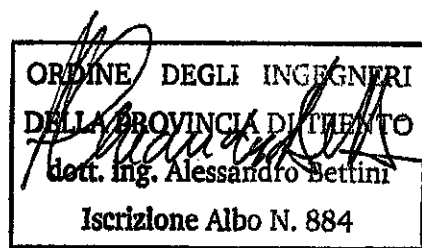
38068 rovereto (tn)

via bellavista 1°, 30 - tel. 0464.438124 fax 0464.029822

cell. 337.458761 e-mail bettini.alessandro@tin.it

Nota.

Il successivo D.Lgs 105/2015 che sostituisce il D.Lgs 334/99 s.m. e i. riconferma i principi fondamentali per quanto attiene la pianificazione urbanistica territoriale, si vedano gli art. 8 e 22 del citato Decreto Legislativo.



La connessione disciplina "Seveso" con le Norme Urbanistiche è Ripresa da varie sentenze di Tribunali Amministrativi Regionali.